



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TORINO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>CERVETTI</u>	<u>FERNANDA</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>GURGONE</u>	<u>VINCENZO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>VELLUCCI</u>	<u>PASQUALE</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 898/2016
depositato il 19/05/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11020130028184634000 IRPEF-ADD.REG. 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11020130028184634000 IRPEF-ADD.COM
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11020130032419871001 IVA-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11020130032440600002 IRAP 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11020150004380034000 IRPEF-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11020150011577224000 ASSENTE 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11020150013063002002 ASSENTE 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11020150029042220001 DIR.ANNUO CCIAA 2013
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 11080201600002896000 IRPEF-ADD.REG. 2006
- avverso AVVISO ADDEBITO n° 41020130000179085000 ASSENTE 2006
- avverso AVV.ADDEBITO n° 41020150009094014000 ASSENTE 2008

contro:
AG. RISCOSSIONE TORINO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:
CIMETTI MAURIZIO
STRADONE PORTA PALIO 76 37122 VERONA

e da
PARENTE GIUSEPPE
STRADONE PORTA PALIO 76 37122 VERONA

proposto dal ricorrente:

OMISSIS

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 898/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

19/06/2017 ore 10:45

N°
923/2/17

PRONUNCIATA IL


19/6/17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10/7/17

Il Segretario

Collaboratore Tributario
Tiziana Bruna Corsini





(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 898/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

19/06/2017 ore 10:45

VIA DI DIOCLEZIANO 207 TORINO TO

difeso da:

MARINO GIUSEPPE

VIA DIOCLEZIANO 207 SCALA B PIANO 1 80124 NAPOLI NA

- sul ricorso n. 1735/2016
spedito il 09/11/2016

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 11020161460000028002 ASSENTE
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 11020161460000028002 ASSENTE

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 11020161460000029001 ASSENTE
contro:

AG. RISCOSSIONE TORINO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

CIMETTI MAURIZIO

STRADONE PORTA PALIO 76 37122 VERONA

e da

PARENTE GIUSEPPE

STRADONE PORTA PALIO 76 37122 VERONA

proposto dal ricorrente:

OMISSIS

6 TORINO TO

difeso da:

MARINO GIUSEPPE

VIA DIOCLEZIANO 207 SCALA B PIANO 1 80124 NAPOLI NA

¹¹³⁵
N. 898/2016 + ~~1775~~/2016

OMISSIS

AGENTE DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA Spa

IRPEF + ADD REG. anno 2006

Importo cartella 436.275,59

FATTO

La sig.ra **OMISSIS** riceveva comunicazione di fermo amministrativo, dell'autoveicolo tag. DF015GN.- Si tratta di due provvedimenti emessi da Equitalia, una riferita ad iscrizione ipotecaria sull'immobile, il cui provvedimento è stato sospeso dalla Commissione Tributaria di Torino l'altro provvedimento di fermo amministrativo del veicolo.-

Equitalia notificava le cartelle prima tramite una società privata, e poi ha affidato il servizio alle poste italiane.

Le notifiche tramite la società privata (Defendini srl) sono tutte inesistenti, anche Quelle a mezzo posta con spedizione diretta senza l'intermediazione di una agente notificato di Equitalia..-

Con l'atto di fermo amministrativo propone ricorso:

1. Nullità dell'intera procedura di risarcimento per mancanza della notifica dell'atto presupposto (intimazione di pagamento e cartelle di pagamento);
2. Omessa notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 comma 3-3, necessaria per il fermo in quanto atto funzionale all'espropriazione;
3. L'avvio del procedimento di fermo deve avvenire entro 180 gg. della notifica dell'intimazione di pagamento art. 50 DPR 602/73 ;



4. Carenza di motivazione dell'atto per non aver allegato gli atti in esso richiamati nella fattispecie le cartelle di pagamento;
5. Carenza di motivazione e chiarezza in merito alle ragioni dell'adozione del procedimento e al quantum della pretesa, violazione art. 7 L: 212/2000 e art. 3 L: 241/90.-
6. Nullità dell'iscrizione fermo amministrativo per mancanza del regolamento di attuazione;
7. Nullità dell'atto amministrativo per omessa indicazione del responsabile del procedimento del fermo e dei relativi ruoli;
8. Inesistenza della notifica delle cartelle a mezzo società privata o mazzo posta senza intermediazione di un messo notificatore;
9. Inesistenza della notifica della comunicazione di fermo per mancanza degli elementi essenziali relata mancante o in bianco, nome del notificatore e firma, numero del cronologico.
10. Violazione art. 107 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea l'aggio esattoriale percentuale costituisce illegittimo aiuto di stato a Equitalia;
11. Illegittimità dell'aggio esattoriale stabilito in misura percentuale Corte Cost. N. 480/1993 e attribuito senza che il concessionario abbia mosso un dito per irragionevolezza (violazione artt. 3, 23, 53,97 della Costituzione.-

Espone, la procedura corretta della notifica della cartella;

notifica cartella, notifica dell'intimazione di pagamento (quando la cartella è stata notificata da oltre un anno ex art. 50 DPR 602/74) che ha 8 mesi di validità; comunicazione preventiva di fermo, comunicazione di fermo.-

Nella fattispecie, mancano le cartelle e le intimazioni di pagamento e il preavviso.-



Chiede:

- L'esibizione delle relate di notifica delle cartelle a cui si riferisce il fermo in originale;
- L'esibizione della copia conforme delle cartelle e di tutti gli atti presupposti notificati;
- L'accertamento e la verifica della regolarità delle notifiche delle cartelle secondo il codice di rito;
- L'annullamento del procedimento di fermo con conseguenza nullità dell'intera procedura di riscossione delle cartelle a cui si riferisce o in subordine la riduzione con annullamento di aggi e/o interessi;
- L'agente dalla riscossione provveda all'esibizione dei patentini di abilitazione degli agenti notificatori.
- Che la Commissione, non si ritenga competente su sanzioni amministrative e contributi previdenziali di dare un termine per l'impugnazione innanzi alla Giustizia ordinaria.
- La condanna della controparte con vittoria di spese diritti ed onorari.-

Si costituisce EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE , prende atto del contenuto del ricorso, né contesta integralmente il contenuto sotto tutti i profili.-

In ordine alla lamentata carenza di motivazione dell'avviso di intimazione esso è un atto di natura vincolato, la cui definizione, anche contenutistica è stata demandata ad apposito decreto del Ministero delle Finanze.-

L'avviso contiene l'intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/73) ed è unicamente volto a rinnovare l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento che lo ha preceduto, decorso il termine annuale di relativa validità, per i motivi, le causali e gli importi in seno alla medesima cartella.-In materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'agente della riscossione quale è l'avviso di intimazione.-



N. 898/2016 + 1775/2016

L'art. 17 L: 212/2000 sancisce un generale principio di applicazione delle disposizioni contenute nello statuto del contribuente anche ai concessionari e agli organi indiretti della *Pubblica Amministrazione*, l'art. 7 prevede e specifica la portata dell'obbligo della motivazione ne esclude per ragioni di squisita compatibilità l'indiscriminata applicazione in capo a soggetti, quali gli agenti di riscossione, impossibilitati alla relativa osservanza per natura e tempistica di svolgimento dell'attività loro normativamente assegnata.- Detto artico 7 prescrive la motivazione soltanto per gli atti di accertamento che presuppone una completa indagine a fondamento dell'emanazione dell'atto.-

La pretesa carenza di motivazione addotta da controparte afferisce agli interessi di mora applicati ed il relativo tasso e periodo di riferimento, si rileva che tali interessi previsti dall'art. 30 DPR 602/73 sono stati calcolati nel rispetto della suddetta normativa.-

Le considerazioni, in merito al lamentato difetto di motivazione dell'avviso di intimazione in punto compenso riscossione nel ribadire al vincolante modello di avviso di intimazione a cui l'agente della riscossione si è attenuto

Conclude che l'atto impugnato è esente da qualsivoglia vizio, chiede la conferma del suo operato con vittoria delle spese di lite.-

n. 1735/2016

FANCELLO MARIA

AGENTE RISCOSSIONE EQUITALIA TORINO spa

ISCRIZIONE IPOTECARIA € 292.763,62

FATTO

La sig. Maria FANCELLO, riceveva due iscrizioni di ipoteca su due immobili, dati in comodato gratuito ai propri familiari, senza alcun preavviso, per le stesse identiche cartelle, mai ricevute, con conseguenze bancarie non indifferenti.- Espone la ricorrente



N. 898/2016 + 1775/2016

che dalla pretese non è possibile ricostruire l'iter logico a pretesa della, nella fattispecie se si sommano le cifre di ogni singola cartella il totale ammonta d € 268.390,74, mentre Equitalia ne chiede € 292.753,62.-

La legge n. 106/2011 ha introdotto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che è stata notificata sono per una sola ipoteca.-

Propone ricorso esponendo i seguenti motivi:

1. Omessa comunicazione del preavviso di iscrizione d'ipoteca art. 77 DPR 602/73;
2. Carezza di motivazione, non è possibile ricostruire l'importo in base alla pretesa;
3. Nullità dell'intera procedura dell'intera procedura, omessa ed irrituale notifica degli atti presupposti- violazione artt. 58-60 DPR 600/73 artt. 139-140 cpc;
4. Nullità – inesistenza del ruolo violazione art. 12 DPR 600/73;
5. Eccesso di potere violazione del principio del buon andamento, trasparenza, diligenza correttezza e buona fede per aver ipotecato eccessivamente il patrimonio immobiliare per un valore di gran lunga superiore al debito;
6. Illegittimità dell'aggio esattoriale stabilito in misura percentuale - Corte Cost. n. 480/1993
7. Illegittimità degli interessi di mora dopo l'abolizione del riscosso per non riscosso;
8. Inesistenza della notifica dell'iscrizione di ipoteca per mancanza della relata art. 3 L: 890/81
9. Illegittimità dell'iscrizione per doppio credito;
10. Omessa allegazione dell'iscrizione ipotecaria effettuata all'Agenzia del territorio violazione art. 7 L: 212/2000;
11. Omessa indicazione del prospetto e delle modalità di calcolo degli interessi e anatocismo;



N. 888/2016 + 1725/2016

12. Carenza di motivazione e chiarezza in merito alle ragioni dell'adozione del procedimento e al quantum delle pretese, violazione art. 7 L: 212/2000 e art. 3 L: 241/90;
13. Carenza di motivazione dell'atto per non aver allegato gli atti in esso richiamati - cartelle di pagamento e per mancanza del preavviso ;
14. Addebito illegittimo delle spese di trascrizione e cancellazione ipoteca;
15. Inesistenza della notifica delle cartelle a cui si riferisce l'iscrizione per aver usato messi notificatori di società private di recapiti espressi;;
16. Mancanza dei presupposti per l'iscrizione ipotecaria – fumus boni juri e periculum in mora;
17. L'ipoteca immobiliare è illegittima senza azioni alternative precedenti;
18. Nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancanza del regolamento di attuazione;
19. Nullità dell'ipoteca priva dei nominativi dei funzionari responsabili dei procedimenti dei ruoli;

Sul periculum in mora e sul fumus boni juri, si richiama a quanto esposto al punto 16 e precisamente:

“ il fumus boni iuris non sono state notificate secondo il dettato legislativo ex art. 140 cpc e segg:

periculum in mora ossia le ragioni che giustificano il fondato pericolo di perdere la garanzia del credito. – Il concessionario non ha mai sollecitato i pagamenti relativi alle cartelle, né tanto meno ha posto in essere altre azioni alternative e meno gravose con esito negativo che possono giustificare l'iscrizione ipotecaria. “

Nel concreto non produce una situazione contabile/amministrativa dell'attività della ricorrente che possa giustificare almeno una delle due condizioni dell'art. 47 –



N. 898/2016 + 1775/2016

Si Costituisce EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE, che in via preliminare che il fermo amministrativo è stato adottato per n. 2 avvisi di addebito notificati dall'INPS di Torino, per mancato pagamento dei contributi previdenziali.-

Le tre cartelle di pagamento sono state notificate alla sig.ra Fancello (doc, 3 estratti di ruolo e referti di notifica).- Non avendo controparte promosso alcun giudizio di opposizione nei termini ed ogni eccezione e contestazione in merito risulta insanabilmente preclusa e tardiva :- Sui vizi del preavviso di fermo eccepito dalla ricorrente, essi sono da ritenersi oltre che prettamente formalistici, anche privi di pregio.-

Sull'omessa motivazione, nel testo dell'intimazione sono espressamente precisati gli estremi dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, null'altro la legge richiede di inserire all'interno di detto provvedimento che, pertanto, è pienamente conforme alla prescrizioni normative applicabili.-

In merito alla sottoscrizione del responsabile del procedimento, il sig. gino PERNECHELE è il responsabile della procedura di iscrizione ipotecaria, il quale ha provveduto anche alla sottoscrizione dell'atto oggi impugnato richiama l'art. 62 della L: 241/90

Non si pronuncia sull'istanza di sospensione.-

La ricorrente dopo la costituzione dell' Agente della riscossione ha presentato ulteriore memoria, che in parte richiama quanto esposto in ricorso.- in particolare richiama la violazione dell'art. 23 D. Leg. 546/92, costituzione fuori termine- sono precluse le eccezioni processuali er di merito non rilevabili d'ufficio- Il ricorso è stato ricevuto in data 05.05.2016, mentre Equitalia si è costituita in 13.09.2016 ben oltre il termini imposti dal predetto art. 23 .- Richiama le conclusioni in ricorso con richiesta di esibizione documenti.- Allega sentenze sulla prescrizione quinquennale delle cartelle.-

Non produce nessuna documentazione a sostegno dell'istanza di sospensione.-



MOTIVI DELLA DECISIONE

La notifica degli atti tributari – quali per esempio gli avvisi dell'**Agenzia delle Entrate** oppure le cartelle di pagamento da parte di **Equitalia** – viene effettuata al **domicilio fiscale** del contribuente.- Spetta tutta via a quest'ultimo, qualora muti domicilio, comunicare lo spostamento ed il **nuovo indirizzo** al fisco ossia all'Ufficio tributario di competenza, egli deve perciò tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni.. Pertanto il mancato adempimento di tale obbligo di comunicazione consente all'amministrazione procedente (**Agenzia delle Entrate** o **Equitalia**) di eseguire le notifiche nell'ultimo domicilio.-

Condizione perché la **notifica** al vecchio indirizzo possa considerarsi valida è che essa raggiunga il suo scopo ossia che venga consegnata, se non al contribuente, a un familiare convivente, a una persona addetta alla casa o anche al portiere.- Se poi il contribuente impugna l'atto per difetto di notifica non fa che confermare l'esatto opposto: ossia di aver preso conoscenza dell'atto stesso e che, pertanto, la notifica ha raggiunto il suo scopo.-

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 cpc, il messo notificatore deposita copia nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione p dell'ufficio o dell'azienda e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.-

Osserva il collegio con sentenza n. 7156 depositata il 12.04.2016 la Corte di Cassazione ha ribaltato l'esito di un giudizio avviatosi con il noto trend giurisprudenziale della CTP Enna che ha dichiarato la illegittimità degli atti amministrativi tributari (nella specie, cartelle di pagamento) oggetto di notifica considerata inesistente perché effettuata tramite agenzie postali private.-



N. 898/2016 + 1775/2016

La Cassazione, al riguardo, ha voluto formalmente omaggiare il proprio orientamento (secondo cui " *in tema di notifiche a mezzo posta, il D. leg. n. 262 del 22.07.,1999ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla finzione probatoria che il citato D. leg. n. 261 del 1999, art. 1 ricollega alla nozione di " invii raccomandati" e devono, pertanto, considerarsi inesistenti (Cass. 2262/2013; v. in senso conforme, 11095/08, 22375/2006, 20440/06 le più di recenti 27021/2014, 2035/2014).-*

A tale proposito, si può ricordare ,su un aspetto ancora battuto dalla giurisprudenza che, nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie, una delle forme di notificazione degli atti è proprio quella che si attua – ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. leg. 546/92 – mediante spedizione " diretta" (cioè, come detto senza intermediazione di un ufficiale notificatore) dell'atto, a mezzo del servizio postale, in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento.-

In base al comma 5 dell'art. 16, la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale " *si considera fatta dalla data della spedizione* " (ovvero, nel giorno in cui il plico viene affidato al servizio postale, per il successivo inoltro e recapito al destinatario), mentre i termini che hanno inizio alla notificazione " *decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto*"

L'affermazione contenuta nella pronuncia è perentoria, nel senso di ritenere che, in materia di notificazione eseguite in via diretta a mezzo del servizio postale, mentre può riconoscersi fede privilegiata alle attestazioni dell'Ufficiale , la stessa valenza non può



N. 898/2016 + 1775/2016

essere attribuita alle analoghe attività poste in essere dall'incaricato di un servizio postale privato (Cass. 2035/2014).-

Per completezza, si segnala che la giurisprudenza di merito, in un'occasione in cui è stata chiamata a giudicare della legittimità della notificazione di un ricorso tributario eseguito da un'agenzia privata di recapiti, ha concluso per la nullità delle notifiche, con conseguente inammissibilità del ricorso.- Nel caso di specie, la CTP di legge (sentenza n. 42/1/2013 del 18 febbraio 2013) ha ritenuto che l'operatore postale è un " soggetto non abilitato, privo della qualifica di pubblico ufficiale, la cui attività inficia il perfezionamento del procedimento notificatorio .-

L'eccezione sollevata del ricorrente sulla modalità con cui Equitalia ha eseguito le notifiche tramite posta privata (Defendini srl) deve essere accolta, di conseguente tale accoglimento assorbe tutte le altre questioni.-

La novità e la complessità della materia, unita ai dubbi interpretativi della giurisprudenza, induce alla compensazione delle spese del giudizio.-


P.Q.M.

Accoglie il ricorso.- Spese compensate

Torino, 19.06.2017

IL RELATORE

Vincenzo GURGONE



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Fernanda CERVETTI

